

# D.Lgs. n. 231/2001: la giurisdizione degli enti esteri non residenti nel territorio italiano

di Filippo Cocco (\*)

---

Nessuna norma del D.Lgs. n. 231/2001 disciplina specificamente l'ipotesi relativa alla punibilità dell'illecito amministrativo in caso di reato commesso in Italia da un ente con sede all'estero. L'evoluzione della dottrina prima e della giurisprudenza di merito poi, hanno fornito una soluzione controversa. La Suprema Corte di cassazione ha di recente consolidato un orientamento ben delineato volto a colmare il vuoto normativo secondo un rigoroso accertamento, ma è d'obbligo ricordare che i c.d. vuoti normativi in ambito penale non possono di certo essere colmati secondo principi estensivi, pena la violazione del principio di tassatività.

---

## La questione giuridica

La responsabilità penale della persona giuridica estera per il reato compiuto in Italia dai suoi vertici, senza che l'ente abbia in Italia una sede è da sempre un tema controverso. Il problema nasce dal fatto che nessuna norma del D.Lgs. n. 231/2001 disciplina specificamente l'ipotesi relativa alla punibilità dell'illecito amministrativo in caso di reato commesso in Italia dai vertici di un ente con sede all'estero. Di fronte a tale lacuna normativa una parte della dottrina e la scarsa giurisprudenza di merito hanno sostenuto che l'ente straniero risponde dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso in Italia, e ciò perché - in estrema sintesi - le società straniere operanti in Italia hanno il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e, quindi, anche il D.Lgs. n. 231/2001, indipendentemente o meno dall'esistenza, nel Paese di appartenenza, di norme che regolano in modo analogo la stessa materia. La tesi però è tutt'altro che pacifica e autorevole dottrina, anche se non maggioritaria, sostiene esattamente il contrario affermando che i primi apporti giurisprudenziali di merito omettono totalmente di considerare che il punto dirimente della complessa questione interpretativa non consiste

affatto nello stabilire se un ente straniero debba rispettare la legge italiana allorché opera nel nostro territorio (circostanza ritenuta pacifica), ma è invece rappresentato dall'individuazione del luogo di commissione dell'illecito amministrativo addebitabile all'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nel caso in cui l'ente coinvolto abbia la sua sede all'estero. Ciò per la semplice ragione che nessuna norma del nostro ordinamento consente di perseguire in Italia un illecito amministrativo commesso all'estero da società straniera, neppure allorché tale illecito dipenda dalla commissione di un reato sul nostro territorio. Per stabilire quale sia il luogo di commissione dell'illecito amministrativo è necessaria un'attenta riflessione sulla natura dell'illecito amministrativo che ha una indubbia natura composita: la commissione del reato da parte di un soggetto riconducibile all'ente (e a vantaggio - anche - di quest'ultimo) rappresenta il presupposto necessario perché possa sorgere la responsabilità dell'ente, ma costituisce solo una parte di una fattispecie assai più complessa, e non necessariamente derivante dalla commissione del reato medesimo, ovvero quella

---

### Nota:

(\*) *Avvocato penalista*

rimproverabilità, di cui alla relazione ministeriale accompagnatoria all'approvazione del Decreto, necessaria per integrare la fattispecie sanzionatoria costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose. Affinché si configuri l'illecito dell'ente è, infatti, necessaria la mancata adozione e attuazione, da parte di quest'ultimo, del Modello di organizzazione e gestione e, cioè, una specifica omissione organizzativa e gestionale che rappresenta il cuore della vicenda, l'elemento più significativo dell'illecito penale.

## La dottrina

La dottrina maggioritaria risolve la questione ritenendo applicabile il D.Lgs. n. 231/2001 agli enti con sede all'estero (1). Tale orientamento fa leva proprio sull'art. 1 del Decreto che non pone alcuna distinzione sulla base della nazionalità dell'ente ai fini della propria applicabilità. Sarebbe quindi sufficiente la commissione di un reato qualunque tra quelli individuati nella Sezione III del Decreto (2), che venga commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente che non abbia natura pubblica e che esso sia perseguibile nel territorio dello Stato italiano. Peraltro, al fine di sostenere tale linea di pensiero, si è ritenuto che nel caso in cui il legislatore avesse voluto tenere in considerazione la nazionalità dell'ente, lo avrebbe fatto come nell'ipotesi di reati commessi all'estero disciplinate direttamente dall'art. 4 del Decreto, ove il legislatore è appositamente intervenuto per distinguere tale situazione. Ma se la dottrina è prevalentemente orientata in questo senso, non sono comunque mancate note contrarie di dissenso volte a considerare che in ogni caso il tema rilevante della vicenda è quello relativo alla pretesa punibilità di un ente per la violazione di norme amministrative non previste nel suo Stato di appartenenza giuridica, nell'ipotesi in cui questo non svolga attività in Italia. La giurisprudenza si presenta al tavolo del confronto con posizione diametralmente opposta a chi si chiede se quanto sopra non comporti una impropria estensione della punibilità in assenza di norma chiara e diretta rispondente al principio di tassatività della legge penale. La tesi è altresì supportata dalla normativa europea in materia di libera prestazione di servizi e

di stabilimento prevista agli artt. 49-55 del Trattato CE, così come più volte confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (3). Altra norma che viene utilizzata a favore di questo orientamento dottrinale, ma consolidata anche dalla più recente giurisprudenza di merito e legittimità è quella contenuta nel Testo Unico bancario all'art. 97-bis, comma 5, che espressamente sancisce l'applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie. In questo caso si ritiene di fare rilevare che l'apertura di una filiale nel territorio dello Stato implica la diretta assoggettabilità alle norme interne. Altra parte della dottrina (minoritaria) (4), invece, sostiene l'inapplicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 agli enti esteri in quanto nel Decreto non è contenuto alcun riferimento espresso ad essi. La struttura complessa dell'illecito amministrativo contestabile all'ente, essendo esso costituito dalla violazione del dovere di diligenza da parte della persona giuridica, che si verifica nel luogo in cui essa ha sede e dall'altro lato dalla commissione di un reato da parte del soggetto apicale o sottoposto, mero presupposto dell'illecito, renderebbe inutilizzabile il consueto criterio del *locus commissi delicti* per l'individuazione del giudice competente, divenendo dunque rilevante il luogo in cui l'ente ha commesso la violazione del dovere di diligenza. Usualmente, in diritto penale, il criterio di *locus commissi delicti* consente di affermare che un reato si può considerare commesso nel luogo in cui si sia realizzata la condotta, in tutto o in parte, ovvero ove si sia

### Note:

(1) Bassi - Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006; Lanzi, "L'obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali", in *Guida al diritto*, 2004; Stampacchia, "La responsabilità amministrativa degli enti con sede all'estero", in *Dir. pen. cont.* del 4 dicembre 2013; Mellone, "L'applicabilità agli enti stranieri del D.Lgs. n. 231/2001 - dottrina e giurisprudenza", in *Diritto.it*.

(2) In questa Sezione viene riportato l'intero catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, con gli aggiornamenti conseguenti, per esempio, all'inserimento dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000.

(3) Confronta sul punto quanto esposto in CGE, causa C-385/12; CGE, causa C-417/10.

(4) Si veda Di Giovine, "Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo", in Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2015.

verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o omissione. A fungere da spunto per le riflessioni che seguiranno e per un corretto approccio metodologico alla risoluzione del problema saranno gli arresti della Suprema Corte di cassazione che si sono succeduti nel tempo e hanno fissato un solco applicativo oramai consolidato, ma che - a parere di chi scrive - può essere condiviso solo previa attenta definizione (anche giurisprudenziale) e verifica del concetto di "operatività" nel territorio italiano. Senza chiarire prima, cosa si intenda per "operatività" e come la si debba in concreto accertare, si rischia di incorrere in una estensione del D.Lgs. n. 231/2001 e della punibilità delle condotte penalmente rilevanti che porterebbe a aderire acriticamente ai principi affermati dalla giurisprudenza, che - al momento - non approfondiscono mai il vaglio concettuale e probatorio di quello che è l'unico presupposto richiamato per l'applicazione estensiva della norma, volto a colmare quella zona grigia normativa che il Decreto ancora conserva.

## La giurisprudenza

La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 7 aprile 2020, n. 11626, affronta proprio questo delicato tema, e offre un principio di diritto secondo il quale la persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato presupposto, per il quale sussiste la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, la legge penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove abbia la propria sede legale e indipendentemente dall'esistenza nello Stato di appartenenza di norme in materia analoghe al D.Lgs. n. 231/2001. Il tutto anche con riferimento alla predisposizione e all'efficace attuazione di Modelli di organizzazione, alla gestione di atti idonei ad impedire la commissione di c.d. reati presupposto. La questione giuridica posta all'attenzione della Corte nella fattispecie oggetto della sentenza citata riguarda la possibilità di riferirsi alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 nei confronti di enti stranieri che non abbiano alcun collegamento territoriale con lo Stato italiano, per affermarne la responsabilità amministrativa

correlata al mancato impedimento di un reato presupposto agli stessi soggettivamente ascrivibile, in quanto perpetrato in Italia da soggetti apicali o sottoposti all'altrui direzione e/o vigilanza, nel loro interesse o a loro vantaggio. Precedentemente con la sentenza di merito del 4 giugno 2015, il Tribunale di Roma riconosceva la responsabilità amministrativa derivante da reato delle società "A", "B" e "C", aventi la propria sede all'estero, in relazione ai reati presupposto di cui agli artt. 319 (Corruzione volta ad ottenere un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) e 321 (sanzione) del Codice penale, applicando a ciascuna di esse la sanzione pecuniaria di 300 quote ciascuna da 1.000 euro, mentre escludeva la responsabilità delle altre due società del gruppo rinviate a giudizio. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva la responsabilità derivante da reato della Società "C" e confermava quanto al resto la decisione del Tribunale di primo grado. Le società condannate avanzavano ricorso presso la Suprema Corte di cassazione in forza di un motivo volto a fare rilevare la violazione dell'art. 20 c.p.p. e degli artt. 5 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001. Occorre premettere anche che, tra le ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il legislatore si è limitato (consapevolmente) a prevedere espressamente solo la fattispecie in cui uno dei reati del c.d. elenco 231 venga commesso all'estero da soggetti riconducibili a un ente avente la propria sede principale nel territorio italiano, lasciando priva di copertura penale l'ipotesi speculare di reati commessi all'interno dei confini nazionali da parte di società straniere senza sede italiana. Pertanto, qualora un ente italiano, per il tramite di soggetti qualificati, ponga in essere integralmente il fatto di reato in territorio straniero, l'ipotesi è espressamente presidiata e punita dal Decreto tramite il richiamo operato dall'art. 4 alla normativa dettata per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche, di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. Ne consegue che, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni sopra citate e dell'ulteriore vincolo che nei confronti dello stesso non si sia già attivata la giurisdizione diretta dello Stato di appartenenza, l'ente sarà sottoposto alla legge italiana e sarà dunque onerato della predisposizione di Modelli di

organizzazione e gestione idonei a prevenire anche la commissione di quei reati derivanti dall'attività d'impresa esercitata fuori dai confini nazionali. Come precedentemente detto, e quindi diversamente, la fattispecie simmetrica della perseguibilità e sanzionabilità degli enti stranieri per reati commessi in Italia mediante le norme del D.Lgs. n. 231/2001 non è espressamente disciplinata. Giurisprudenza e dottrina hanno provato a colmare il vuoto normativo, ma è d'obbligo ricordare che i c.d. vuoti normativi in ambito penale non possono di certo essere colmati secondo principi estensivi, pena la violazione del principio di tassatività in ambito penale (cfr. relazione ministeriale al Decreto). È necessario, dunque, chiedersi se i criteri di radicamento della giurisdizione per il reato della persona fisica (*locus e tempus commissi delicti*), da un lato, e quelli di ascrizione del medesimo alla persona giuridica, dall'altro, debbano ritenersi o meno coincidenti. Sul punto i giudici del Supremo Collegio giungono ad affermare che è nel luogo di commissione del reato presupposto che si consuma anche l'illecito amministrativo della persona giuridica, con la conseguente attrazione, in capo all'Autorità nazionale competente per l'accertamento del reato presupposto, del sindacato in ordine all'illecito amministrativo dell'ente collettivo e del potere di irrogare la relativa sanzione. La Corte perviene a tale conclusione sulla base di una serie di argomentazioni di seguito esposte che si anticipa non possono di certo essere integralmente condivise dalla dottrina. In primo luogo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 definisce l'ambito applicativo delle norme senza delineare alcuna distinzione fra enti aventi sede in Italia ed enti aventi sede all'estero. In secondo luogo, viene precisato che le disposizioni del Decreto in parola danno luogo ad una forma di responsabilità che è sì autonoma, ma sicuramente anche "derivata dal reato, di tal che la giurisdizione va apprezzata rispetto al reato presupposto"; conseguentemente non rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione "che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di Modelli non adeguati sia avvenuta all'estero, né che il centro decisionale dell'ente si trovi all'estero e che la lacuna organizzativa si sia realizzata al di fuori dei confini nazionali". In ogni caso in forza dell'art. 36, comma 1, del Decreto, "la competenza a

conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono", mentre l'art. 38 indica una preferenza verso il *simultaneus processus* ai fini dell'accertamento sia del reato presupposto che dell'illecito amministrativo. Si richiamano, poi, i principi di obbligatorietà e territorialità della legge penale, sanciti, con riferimento alle persone fisiche, agli artt. 3 e 6, comma 2, del Codice penale, i quali devono necessariamente risultare operativi anche per le persone giuridiche, con la conseguenza che anche gli enti collettivi, laddove operino nel territorio italiano sono tenuti a conformarsi e ad orientare le proprie condotte in funzione della legge nazionale. La recentissima sentenza emessa nell'ambito del processo sulla c.d. Strage di Viareggio (5) interviene nuovamente sul punto, affermando il principio secondo cui la giurisdizione sull'illecito amministrativo è trainata da quella sul reato presupposto e confermando così l'orientamento espresso nel 2020 dalla Corte. Trattandosi, infatti, di una responsabilità dipendente dal reato presupposto, il giudice fornito di giurisdizione sul fatto-reato detiene, altresì, il potere di cognizione anche sul fondante illecito amministrativo. Nel caso di specie, dunque, i giudici di legittimità hanno ritenuto che gli illeciti contestati alle persone giuridiche siano dipendenti da reati commessi interamente in Italia, per i quali quindi è pacifica la giurisdizione del giudice nazionale. Per tali ragioni, dunque, si è ritenuto opportuno indicare alle società estere operanti sul territorio dello Stato di dotarsi di Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni per reati presupposto commessi in Italia. Ancora una volta non si deve, come già detto, velocemente scivolare sul presupposto dell'"operatività" in territorio nazionale, che a questo punto diventa requisito da accertare compiutamente anche in sede penale. Prima e più significativa giurisprudenza di merito la si deve andare a ricercare nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano emessa

**Nota:**

(5) Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021 (ud. 8 gennaio 2021), n. 32899; Presidente Fumu - Relatore Doverè.

già nell'anno 2007 ove si poteva leggere quello che sarebbe stato il ragionamento giuridico poi sostenuto anche in sede di legittimità: "Le difese dei responsabili amministrativi [omissis] hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine agli illeciti amministrativi loro contestati in quanto, trattandosi di enti esteri senza alcuna sede in Italia, non sarebbe loro applicabile la legislazione italiana ed in particolare il D.Lgs. n. 231 del 2001. In particolare, hanno sostenuto che, posto che il dovere dell'ente di adottare i Modelli organizzativi per prevenire la commissione di reati è a monte del reato e che la violazione del detto dovere di diligenza può avvenire in un luogo diverso da quello della commissione del reato, qualora ciò avvenga all'estero (in quanto l'ente non ha sede in Italia) su detta violazione il giudice italiano non ha giurisdizione. Ritiene il giudice che l'eccezione non è fondata. Il D.Lgs. n. 231/01 prevede, nell'art. 1, l'ambito di applicabilità della normativa sia in positivo che in negativo: al comma secondo stabilisce che le disposizioni si applicano agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica. Al comma terzo prevede l'esclusione per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Già questa disposizione non contempla esclusioni relative ad enti esteri. L'art. 4 prevede le ipotesi di responsabilità degli enti con sede principale nel territorio nazionale in relazione ai reati commessi all'estero. La norma nulla dice con riguardo all'ipotesi inversa. Dal silenzio sul punto non è dato trarre il principio di insussistenza della giurisdizione italiana nell'ipotesi inversa, ossia quella dell'ente con sede all'estero in relazione a reati commessi in Italia. Il principio della sussistenza della giurisdizione si ricava dal complesso del sistema normativo. L'art. 34 del D.Lgs. n. 231/01 rimanda, quanto alla procedura, alle norme del c.p.p. e, quindi, anche all'art. 1 che sancisce il principio generale della giurisdizione del giudice penale. L'art. 36 del detto Decreto legislativo sancisce che è il giudice penale competente in ordine al reato presupposto che è competente a conoscere anche dell'illecito amministrativo dell'ente. Il che significa che la competenza per l'accertamento

dell'illecito amministrativo si radica nel luogo di commissione del reato presupposto. Il sistema del D.Lgs. n. 231/01 è chiarissimo nello stabilire che una volta sussistente il reato presupposto il giudice ha competenza anche a conoscere della sussistenza o meno della responsabilità amministrativa dell'ente. Il dovere di diligenza dell'ente in tanto rileva ed ha giuridica rilevanza in quanto viene commesso il reato. Da ciò consegue, e non potrebbe essere altrimenti, che nel momento in cui l'ente estero decide di operare in Italia ha l'onere di attivarsi e di uniformarsi alle previsioni normative italiane. Ragionando diversamente l'ente si attribuirebbe una sorta di autoesenzione dalla normativa italiana in contrasto con il principio di territorialità della legge, in particolare con l'art. 3 del c.p.". Ora dimentica la giurisprudenza, a parere di chi scrive, di definire il concetto di operatività dell'ente nel territorio nazionale, stante le rilevanti conseguenze penali che discendono da tale presupposto. Superato questo aspetto, comunque si fissa giurisprudenzialmente il concetto che gli enti avranno l'obbligo di adeguarsi alla locale disciplina prevenzionistica di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di porre in essere gli adempimenti di *compliance* aziendale richiesti in conformità del citato Decreto. La soluzione proposta troverebbe conforto nell'art. 4 che, nel disciplinare la situazione opposta in cui il reato presupposto sia stato commesso all'estero nell'interesse o a vantaggio di un ente avente la sede principale in Italia, assoggetta l'ente alla giurisdizione nazionale nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, realizzando una parificazione rispetto all'imputato persona fisica. Dunque, si sostiene che, se la disciplina si applica agli enti italiani in relazione a reati commessi all'estero, a maggior ragione andrà applicata nei confronti di reati commessi interamente in Italia da parte di soggetti riconducibili a società estere. Di conseguenza, la nazionalità dell'ente sarebbe irrilevante ai fini della procedibilità dell'illecito amministrativo anche in considerazione del fatto che non vi sarebbe alcuna ragione per ritenere che le persone giuridiche siano soggette a una

disciplina speciale rispetto a quella vigente per le persone fisiche che le sottragga all'applicazione degli ordinari principi di obbligatorietà e territorialità della legge penale *ex artt.* 3 e 6 del Codice penale. Diversamente concludendo ci si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento tra la persona fisica straniera, pacificamente, soggetta alla giurisdizione nazionale in caso di reato commesso in Italia, e la persona giuridica straniera, in caso di reato presupposto commesso in Italia. Sul punto in realtà la dottrina, condivisibilmente, argomenta che in materia penale non si può addivenire a questa equiparazione in maniera automatica, posto che da sempre la responsabilità penale è personale e quando la stessa si estende a soggetti collettivi, si deve sempre con cura distinguere se la condotta personale dell'autore sia stata o meno posta in essere a vantaggio dell'ente o a vantaggio esclusivamente personale. Come ulteriore argomento a supporto dell'applicazione extraterritoriale della norma, la Corte richiama la particolare disposizione di cui all'art. 97-*bis* del D.Lgs. n. 385/1993, relativo agli illeciti nel settore bancario e creditizio, con cui il legislatore ha espressamente esteso la responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente da reato "alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie", considerando dunque, ai fini della responsabilità da Decreto, l'aspetto dell'operatività sul territorio nazionale a discapito di quello della nazionalità o del luogo della sede legale e/o amministrativa principale dell'ente. Da tale interpretazione, la Corte trae l'implicita conferma della possibilità di assoggettare alle norme e alla giurisdizione italiana enti stranieri che, pur costituiti all'estero, abbiano comunque esercitato la propria attività d'impresa entro i confini giuridici nazionali. Dal punto di vista processuale è stato rilevato come l'art. 34, D.Lgs. n. 231/2001, nell'individuare le norme applicabili al procedimento a carico degli enti, fa riferimento solamente al Codice di rito, restando invece escluso il Codice penale e impedendo quindi la possibilità di analogie con l'art. 6 del Codice penale. La più risalente giurisprudenza di merito si era pronunciata nel senso del riconoscimento della responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/2001 anche nei confronti delle persone

giuridiche con sede all'estero quando i reati presupposto fossero commessi nel territorio dello Stato. Sul tema il Tribunale di Milano (6), nel noto caso c.d. Siemens, aveva sostenuto che sia le persone giuridiche che le persone fisiche straniere devono rispettare la legge italiana nel momento in cui svolgono un'attività nel territorio dello Stato e dunque anche il D.Lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla sussistenza nello Stato di origine di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia. Tale orientamento è stato successivamente confermato dallo stesso Tribunale nell'anno 2007 (7), ma soprattutto è stato confermato anche dalla pronuncia del Tribunale di Lucca (8) in merito al c.d. disastro di Viareggio del 2017, di cui si è prima riportata la sentenza definitiva della Suprema Corte di cassazione del settembre 2021, causato dal deragliamento di un treno merci contenente gas di petrolio liquido, che comportò la fuoriuscita della merce trasportata nelle cisterne e conseguentemente la deflagrazione e l'incendio nelle zone limitrofe; vi furono trentadue morti, lesioni gravi e gravissime ai danni di numerose persone e la distruzione di abitazioni e veicoli circostanti, nonché dell'infrastruttura ferroviaria stessa. In tale occasione il Tribunale di merito ha dovuto giudicare anche della responsabilità di Trenitalia e di Ferrovie dello Stato, ma soprattutto quella di due società estere, fornitrici dei treni merci contenenti tale gas e tenute contrattualmente alla loro manutenzione. Queste ultime, imputate di violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001 furono condannate per tali fatti, avendo ritenuto il Tribunale applicabile agli enti stranieri la disciplina in materia, a prescindere dalla presenza sul territorio nazionale di una sede secondaria o di uno stabilimento (9). Anche in ragione di questa vicenda giudiziaria che ha visto uniformità di posizione giuridica in tutti i gradi, si è portati a ritenere che l'ente debba rispondere, al pari di chiunque degli effetti della

### Note:

(6) Trib. Milano, G.I.P., ord. 27 aprile 2004 - ordinanza Siemens: applicazione di misure interdittive *ex* D.Lgs. n. 231/2001.

(7) Trib. Milano, G.I.P., ord. 13 giugno 2007.

(8) Trib. Lucca, sentenza 31 luglio 2017, n. 222/2017.

(9) Trib. Lucca, sentenza 31 luglio 2017, n. 222/2017 e App. Firenze, sentenza 13 dicembre 2019, n. 3733/2019.

propria condotta a prescindere dalla nazionalità o dal luogo in cui si trova la sua sede principale o il centro in cui esplica in modo stabile la sua attività, qualora il reato presupposto sia commesso in Italia, e siano integrati gli altri criteri di imputazione della responsabilità previsti dal Decreto. Quand'anche si volesse sostenere l'esonero della responsabilità dell'ente per un reato commesso in Italia in quanto nel Paese di origine risultano essere vigenti regole diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 231/2001, si realizzerebbe un'indebita alterazione della libera concorrenza rispetto agli enti nazionali, consentendo agli enti stranieri "di operare sul territorio italiano senza dover sostenere i costi necessari per la predisposizione e l'implementazione di idonei Modelli organizzativi". Fatte queste considerazioni la Suprema Corte, in conformità a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito, ha affermato il principio di diritto secondo il quale "la persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di Modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso". A parere di chi scrive la decisione della Suprema Corte di cassazione è da condividere, ma esclusivamente a condizione che non si sottovaluti (svilendolo) il presupposto dell'operatività in territorio nazionale dell'ente che, trattandosi di responsabilità penale, deve essere oggetto di scrupolosa verifica e distinzione dalle singole condotte poste in essere dai suoi rappresentanti (organi apicali) o sottoposti che possano invece avere agito per interessi autonomi distinti da quelli propri dell'ente

nell'ambito del quale svolgevano la loro attività. Del resto, non si può certamente concludere per una giurisdizione discordante tra il reato presupposto che si è consumato in Italia e l'illecito amministrativo che deve ritenersi consumato in Italia (non potendosi ipotizzare che l'ente non conoscesse la normativa italiana in materia e non avesse posto in essere la *compliance* aziendale richiesta dallo Stato ospitante), ma a condizione che l'operatività sul territorio nazionale sia un postulato dell'accertamento e venga minuziosamente rilevata. Solo una scelta consapevole di operatività effettiva e concreta nel territorio dello Stato da parte dell'ente può, infatti, consentire all'Autorità giudiziaria di sollevare quella rimproverabilità della condotta necessaria per l'applicazione della sanzione penale. In assenza di ciò, la mancanza di espressa previsione normativa all'interno del Decreto non può consentire neppure alla giurisprudenza la facoltà di estendere il *range* di operatività del precetto penale.

### Un raffronto con le altre normative

Negli ultimi anni la responsabilità penale degli enti collettivi è divenuta, nei Paesi europei, sempre più dilagante, anche sotto la spinta della normativa comunitaria e internazionale pattizia. Paesi che fino a poco tempo fa erano rimasti arroccati al dogma *societas delinquere non potest* (come, ad esempio, l'Italia, l'Austria, la Spagna, la Svizzera ecc.), hanno introdotto, di recente, sanzioni punitive direttamente applicabili alle persone giuridiche e spesso anche agli enti di fatto. Altri Paesi, in cui la *corporate criminal liability* vantava una più solida tradizione, come il Regno Unito, stanno aggiornando il proprio ordinamento attraverso la previsione di nuove figure di reato direttamente realizzabili dagli enti collettivi, sulla base di inedite tecniche di imputazione della responsabilità penale. Attualmente, così, forme di responsabilità penale o comunque punitiva/sanzionatoria, sono previste in pressoché tutti gli ordinamenti giuridici europei. Nel sistema italiano il comportamento virtuoso, in sede preventiva, dell'ente può fungere persino da causa di esonero della responsabilità; mentre in diversi ordinamenti anglosassoni tale condotta preventiva può fungere solo da criterio di mitigazione della pena. In

ogni caso, almeno in Europa, l'istituto italiano del Modello organizzativo, come strutturato e formalizzato nel diritto interno, non trova corrispondenze precise in altri ordinamenti europei, quale causa di esonero (o anche solo di attenuazione) della responsabilità dell'ente. Un confronto normativo può essere stabilito con la Legge organica n. 6/2010 del 20 gennaio 2010 della Repubblica di San Marino (Stato enclave che fa parte solo del Consiglio d'Europa, ma non anche dell'Unione Europea) e con la recente legge spagnola sulla responsabilità penale delle persone giuridiche (*Ley organica* n. 5/2010), che ha previsto quale causa di attenuazione della responsabilità dell'ente l'adozione *ex post factum* di efficaci misure di prevenzione del rischio di reato, sconosciute invece al nostro ordinamento. Le sostanziali differenze tra le diverse legislazioni degli Stati membri in ordine ai presupposti della responsabilità degli enti, nonché le interpretazioni giurisprudenziali nazionali che nel tempo si sono succedute, hanno ad oggi creato una

certa disomogeneità normativa ed applicativa tra i vari Stati dell'Unione, con un'inevitabile preferenza da parte dell'ente a stabilire le proprie sedi in quegli Stati che tendono a considerare la prevalenza del luogo in cui si concretizza la lacuna organizzativa piuttosto che quello in cui si verifica la condotta penalmente rilevante come momento di discriminazione della giurisdizione penale e sanzionatoria. Del resto in ambito penale il principio del *ne bis in idem* comunitario e oramai un principio acquisito e fondante l'Unione, poi esteso anche a Stati - come la Repubblica di San Marino (10) - che per il tramite delle proprie leggi interne lo hanno espressamente richiamato e poi applicato giurisprudenzialmente (11) nei confronti degli Stati dell'Unione.

---

**Note:**

(10) Art. 1 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini, ovvero la Carta costituzionale della Repubblica di San Marino.

(11) Sentenza, giudice dei rimedi straordinari (Dott. V. Esposito) del 14 aprile 2020, n. 10.